

STATUTO

ANZIANI '93 - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAREGGIO MI VIA LUIGI
CADORNA 18

Numero REA: MI - 1565163

Codice fiscale: 12481490154

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 11720/6847 di repertorio -----

----- **STATUTO SOCIALE** -----

----- **TITOLO I°** -----

----- **COSTITUZIONE - SEDE - DURATA** -----

Art.1) È costituita una Società cooperativa di solidarietà Sociale sotto la denominazione: -----

----- **"ANZIANI '93 COOPERATIVA SOCIALE"**. -----

La cooperativa opererà nel rispetto della legge n. 381 del 8.11.1991, ispirata dall'art. 45 della Costituzione italiana e quindi è a mutualità prevalente. -----

La cooperativa ha sede in Bareggio (MI). -----

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, stabilimenti ed uffici, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. -----

Art.2) La cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. -----

----- **TITOLO II°** -----

----- **SCOPO - OGGETTO** -----

Art.3) La Cooperativa non ha finalità di lucro. Il suo scopo è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione Sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi Socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381. -----

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue mediante la solidale partecipazione dei Soci gli obiettivi della legge predetta. -----

La Cooperativa intende sviluppare e sostenere l'autopromozione della comunità attraverso percorsi finalizzati a rivitalizzare i processi partecipativi e a potenziare il tessuto della comunità stessa; favorire il cambiamento delle condizioni e delle relazioni Sociali nell'ottica della prevenzione di qualsiasi forma di disagio, del miglioramento della qualità della vita e della generazione d'alternative culturali; promuovere ed attuare interventi volti alla presa di coscienza e allo sviluppo delle potenzialità degli individui. -----

Il fine ultimo della Cooperativa è l'aumento della libertà e dell'autonomia degli individui, dei gruppi e della comunità. -----

Per il raggiungimento dello scopo Sociale e mutualistico, i Soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. -----

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto Sociale e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non Soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. -----

La Società può anche avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non Soci. -----

La tutela dei Soci cooperatori è esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle Leggi in materia, dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno. -----

La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione. -----

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi. -----

In aderenza a quanto disposto dall'articolo 2514 codice civile dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi: -----

- a) i dividendi potranno essere distribuiti ai Soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra; -----
- c) le riserve non potranno essere distribuite fra i Soci; -----
- d) in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio Sociale, dedotto soltanto il capitale Sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

La Cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del Movimento Cooperativo Mondiale ed in rapporto ad essi agisce. -----

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa per poter curare nel modo migliore l'interesse dei Soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili con le altre cooperative su scala locale, nazionale ed internazionale. -----

Art.4) La Cooperativa intende realizzare i propri scopi Sociali in modo prevalente mediante la gestione complessiva di strutture semiresidenziali e residenziali socio assistenziali per anziani e portatori di handicap, nonché la gestione di una rete di servizi di assistenza domiciliare per gli stessi. -----

Destinatari di tali strutture sono anziani e portatori di handicap affetti da grave deficit, tali da non poter consentire il compimento di atti di attività elementari, o portatori di patologie psichiatriche compensate di preminente interesse Socio assistenziale; anziani e portatori di handicap in condizioni psicofisiche di parziale autosufficienza in grado di compiere con aiuto le funzioni primarie; anziani e portatori di handicap che pur non necessitando di particolare protezione Sociale o sanitaria richiedono soluzioni di alloggio in ambienti che consentano di soddisfare esigenze di Socializzazione. -----

Le strutture e la rete di servizi dovranno pertanto provvedere a garantire il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali delle persone ospiti, il soddisfacimento di bisogni sanitari mediante l'erogazione di prestazioni sanitarie di base e/o specialistico - riabilitative che, oltre a curare gli interventi morbosi, prevengano la loro insorgenza o ne ritardino l'evoluzione. Le strutture e la rete di servizi, dovranno inoltre garantire il soddisfacimento di bisogni sanitari quali controlli medici, terapie, medicazioni, prestazioni riabilitative e forniture, prestazioni sanitarie tese sia a prevenire situazioni invalidanti che a riportare la persona al massimo recupero possibile o a stabilizzare la situazione. Le strutture potranno infine essere messe a disposizione per attività di altri servizi interni quali il centro diurno o notturno integrato, le attività sanitarie riabilitative, il centro dentistico, ambulatori specialistici, corsi di formazione, consulenza per formazione di staff gestionali di altre strutture, attività di sensibilizzazione ed

animazione della comunità locale in cui la Cooperativa opera. -----

La Cooperativa inoltre nei suoi scopi Sociali intende anche progettare, realizzare e gestire, in proprio e in partnership: Case protette, Case Albergo, Case di Soggiorno, Centri Diurno Integrato, Centri Notturmo Integrato, Centro di Fisioterapia e Benessere, Residenze sanitarie Assistenziali e Riabilitative per persone Disabili, Centri di Formazione lavoro per persone Disabili. -----

In relazione a ciò la Cooperativa attiverà un sistema di rete di servizi atto a svolgere: -----

a. ricerca, intervento e animazione Socio culturale nella comunità anche attraverso la gestione di progetti e servizi animativi ed educativi e in collaborazione con altri servizi ed istituzioni Sociali; -----

b. promozione e realizzazione in proprio e in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati di interventi ed attività culturali e produttive finalizzati al sostegno, all'integrazione e all'emancipazione dei soggetti deboli e svantaggiati; -----

c. formazione, aggiornamento e consulenza rivolta a/e in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, gruppi e soggetti, impegnati in campo Sociale, formativo, culturale, Sociosanitario, cooperativo e politico operanti in ambito nazionale ed internazionale; -----

d. ricerche ed elaborazioni in campo culturale e delle discipline scientifiche, attività editoriale (con esclusione della stampa di quotidiani) e promozione di momenti di incontro e confronto che favoriscano lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e degli strumenti per perseguire le finalità Sociali; -----

e. elaborazione di proposte teoriche ed operative e di strumenti che possano promuovere politiche ed interventi Sociali nelle comunità locali e a livello regionale, nazionale ed internazionale secondo i fini e i valori sopra indicati; -----

f. promozione, attivazione e gestione in forma autonoma o in collaborazione con enti ed istituti, di corsi e scuole di formazione. -----

g. fornitura/noleggio di prodotti Socio assistenziali atti al miglioramento della condizione assistenziale e sanitaria dei propri utenti. -----

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi Sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: -----

a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli Organismi che possono essere Soci della cooperativa; istituire o gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l'espletamento delle attività Sociali finalizzati alla realizzazione degli scopi statuari; -----

b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività Sociale; -----

c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----

d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; -----

e) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo

sviluppo o allo ammodernamento aziendale. -----
La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, potrà istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto Sociale. ----
È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma. I finanziamenti con obbligo di rimborso della somma versata a carico della Società, e quindi con esclusione di ogni tipo di versamento a fondo perduto, potranno essere effettuati dai Soci a favore della Società medesima nel rigoroso rispetto di tutti i presupposti e le condizioni imposte dall'articolo 11, del decreto legge, 1° settembre 1993, n. 385, nonché dalle norme regolamentari che ne danno attuazione e comunque di quelle diverse leggi speciali che regoleranno la materia nel momento in cui tali finanziamenti verranno posti in essere. La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative. -----

----- TITOLO III° -----

----- SOCI – REQUISITI – QUOTA SOCIALE – ESCLUSIONE - DECESSO -----

Art.5) Il numero dei Soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalla Legge. Possono essere Soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quello della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi Sociali partecipando alle attività Sociali. La responsabilità dei Soci per le obbligazioni Sociali è limitata all'ammontare delle partecipazioni sottoscritte. Possono essere Soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: --
a) Soci prestatori d'opera, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità o Soci esperti che esplicano la loro attività utile al raggiungimento degli scopi Sociali; -----
b) Soci fruitori, che usufruiscono, direttamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa; -----
c) Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente; -----
d) Soci sovventori. -----
Possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. -----

- Conferimento e quote dei Soci sovventori. -----

I conferimenti dei Soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. -----
La quota ha un valore minimo verrà deliberata di volta in volta in base a progetti che la Cooperativa potrà sviluppare. -----
I conferimenti dei Soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 18, punto b) del presente statuto. -----

- Alienazione delle quote dei Soci sovventori. -----

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. -----
Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. -----
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che

intende trasferire la partecipazione, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ed in mancanza il socio sarà libero di vendere a chiunque. -----

- Deliberazione di emissione. -----

L'emissione delle quote destinate ai Soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori. -----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione. -----

- Diritti dei Soci sovventori. -----

I diritti spettanti ai Soci sovventori sono così disciplinati: -----

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a 2 (due) punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; -----

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, il capitale dei Soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei cooperatori. -----

c) ai Soci sovventori potrà essere attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo. -----

d) ai Soci sovventori, spetta il diritto di voto in Assemblea. -----

In ogni caso i voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati; -----

e) i Soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 (tre) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso. -----

Ogni Socio è iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. -----

Art.6) Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dichiarando di sottoporsi agli obblighi derivanti dal presente Statuto Sociale, dal Regolamento Interno e dalle deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti. -----

La domanda di ammissione dovrà inoltre contenere: -----

a) l'indicazione del nome, del cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza e l'attività svolta; -----

b) i motivi della richiesta e la categoria dei Soci a cui si chiede di essere iscritto; -----

c) l'indicazione dell'ammontare della partecipazione che si intende sottoscrivere; -----

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonché il Regolamento Interno previsto. -----

L'Ente che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni: -----

a) denominazione Sociale, sede e oggetto Sociale, data e luogo di costituzione e durata, numero dei Soci; -----

b) il numero delle quote che intende sottoscrivere; -----

c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni. Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo. Sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal -----
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione. -----

Il domicilio dei Soci, in tutti i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro dei Soci. Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo. -----

Art.7) Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo e l'inesistenza di cause di incompatibilità previste dallo Statuto, delibera l'ammissione su domanda dell'interessato sia persona fisica sia persona giuridica. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci. ----

È fatto divieto ai Soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative o associarsi a Società che perseguono identici scopi Sociali o che comunque esplicino attività concorrente, nella regione della sede Sociale, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione. -----

Art.8) Ogni Socio deve sottoscrivere e versare: -----

1. almeno una partecipazione al capitale Sociale del valore almeno di euro 500 (cinquecento) o suoi multipli; -----

2. la quota di ammissione, se deliberata dal Consiglio di Amministrazione, (nei casi previsti da leggi speciali) in fasi successive. -----

Ogni Socio inoltre è obbligato: -----

a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali; -----

b) a partecipare, impegnandosi alle prestazioni necessarie ed idonee, all'attività della Cooperativa a seconda delle necessità della stessa; tutti i Soci concorrono all'attività della Cooperativa ed al conseguimento degli scopi Sociali anche prestando attività volontarie e gratuite. -----

c) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo: -----

- del capitale sottoscritto; -----

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo; -----

Art.9) Lo scioglimento del rapporto Sociale nei confronti dei singoli Soci può verificarsi per recesso volontario, esclusione, per causa, di morte e per gli altri casi previsti dalla legge. -----

Art.10) Il Socio può recedere: -----

a) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 codice civile; -----

b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2532 codice civile; -----

c) quando abbia perso i requisiti per l'ammissione; -----

d) quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi Sociali. -----

e) quando non sia più interessato a partecipare alla vita sociale. -----

Salvo quanto disposto da norme imperative di legge ed in particolare dall'art. 2437 comma sei, il Socio sovventore non può recedere dalla Cooperativa per un anno dalla data della sua ammissione e dopo tale termine, deve comunicare il recesso almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio ---- Sociale, altrimenti avrà effetto nell'esercizio successivo alla dichiarazione. ---

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla sede legale della Società oppure anche brevi manu al Presidente, al Vicepresidente e, in loro assenza, all'Ufficio del Personale, che ne rilasciano debita ricevuta. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla nella prima seduta disponibile per verificarne la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso, comunicandone successivamente l'esito al Socio. -----

In caso di rigetto della dichiarazione di recesso, il Socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale Ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione mediante raccomandata postale, altrimenti il recesso si considera definitivamente respinto. -----

In caso di accoglimento, il recesso ha effetto, con riguardo al rapporto Sociale, mutualistico e lavorativo, dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione. -----

Il recesso volontario del socio cooperatore, di norma, deve riguardare contemporaneamente il rapporto Sociale mutualistico e lavorativo. -----

In deroga a detta norma, la dichiarazione di recesso volontario da parte del Socio, potrà riguardare anche solo il rapporto Sociale e mutualistico e non il rapporto di lavoro. In questo caso di recesso volontario, il singolo Socio deve richiedere contestualmente la possibilità di proseguire con il solo rapporto di lavoro in essere e/o l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, comunque in qualità di mero lavoratore dipendente oppure autonomo della Cooperativa. In questo caso il Consiglio di Amministrazione a sua discrezione, sulla base delle esigenze tecniche organizzative della Cooperativa, di volta in volta, potrà valutare ed eventualmente accogliere tale richiesta. In quest'ultimo caso il lavoratore non sarà più vincolato dal rapporto associativo e si applicheranno al rapporto intercorrente, il CCNL di categoria a cui aderisce la Cooperativa e le disposizioni di legge che regolano il rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo, prescelto dalle parti. -----

Il Socio receduto ha diritto, salvo diversa e motivata disposizione del Consiglio di Amministrazione, al rimborso del capitale Sociale effettivamente versato. -----

La liquidazione e il rimborso della partecipazione del socio receduto o escluso ha luogo, secondo le modalità e i termini prescritti dalla legge, sulla base del bilancio di esercizio in cui il rapporto Sociale si scioglie per effetto del recesso. Il rimborso nei limiti dell'articolo 2535 ultimo comma può essere frazionato

in più rate, anche annuali, secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa ex art. 2536 c.c. per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal quale. il recesso ha prodotto i suoi effetti. -----

Per lo stesso periodo il Socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla Società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di Socio si è verificata. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa e verso i terzi gli eredi del Socio defunto. -----

La cooperativa ha altresì la possibilità a norma dell'articolo 2521 del codice civile di instaurare la propria attività anche con terzi; in tal caso i rapporti di lavoro instaurati verranno regolati secondo le disposizioni di legge e di contratto previste per la tipologia di rapporto di lavoro e/o collaborazione prescelto dalle parti. -----

Art.11) L'esclusione del Socio può aver luogo oltre che nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento Interno anche: -----

a) quando, per i Soci prestatori d'opera, sia cessato per giusta causa, giustificato motivo o comunque per cause prescritte dalla legge, il rapporto d'opera con la Cooperativa, se le ragioni che hanno portato alla cessazione del rapporto di lavoro giustificano anche la risoluzione del rapporto associativo a norma di legge, di Statuto e di Regolamento Interno; -----

b) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, -----
commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto Sociale; -----

c) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli Amministratori; -----

d) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto Sociale, presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; -----

e) quando venga meno al comune intento di perseguire gli scopi Sociali non osservando le disposizioni contenute nel presente statuto oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali competenti, con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 2286 c.c.; -----

f) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Società; -----

g) quando si lede la reputazione di altri soci con l'offesa, non solo al cospetto, ma anche attraverso applicazioni di messaggistica istantanea sia di testo che multimediali. -----

L'esclusione è deliberata dagli Amministratori. -----

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto Sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia.

L'esclusione del Socio diventa operante limitatamente al Socio, dall'annotazione del libro Soci. -----

Art.12) In caso di morte del Socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le modalità previste dall'articolo 2535 del codice civile. -----

Art.13) I Soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione le modalità e i termini di cui all'articolo 2535 codici civile. -----

Art.14) In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del Socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno. Si precisa che nel presente Statuto per Regolamento Interno si intende il Regolamento di cui al presente articolo. -----

Il Regolamento Interno definisce i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea dichiarerà lo stato di crisi aziendale e stabilirà le misure da adottare per farvi fronte. -----

Il Regolamento Interno definisce le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi. -----

Il "Regolamento Interno" redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria. -----

Il Regolamento Interno definisce la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i Soci lavoratori; il Regolamento Interno dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. -----

Art.15) Il Regolamento Interno può, nei limiti di legge vigenti, prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli Organici della Cooperativa. Lo stesso Regolamento Interno stabilisce il termine decorso il quale il Socio prestatore d'opera, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. -----

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il Socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi - Soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi Soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe. -----

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente. È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia. -----

----- TITOLO IV° -----

----- PARTECIPAZIONI SOCIALI, PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO -----

Art.16) Il numero delle partecipazioni Sociali è illimitato. -----

Ciascuna partecipazione Sociale non potrà mai essere inferiore a euro 500 (cinquecento), né superiore a quanto previsto per legge, salve le deroghe

previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di partecipazioni dei Soci sovventori o di partecipazione cooperativa. -----

Art.17) La partecipazione inizialmente sottoscritta e le eventuali sottoscrizioni di aumento dovranno essere versate secondo quanto deliberato dal CDA. ---

Le partecipazioni sono sempre nominative, esse non possono essere sottoposte a pegni o vincoli e neppure essere cedute a Soci o a terzi o comunque negoziate con effetto verso la Società. -----

Le partecipazioni possedute da ciascun Socio non potranno mai superare le previsioni di legge. -----

Le somme versate per tasse di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso. Le partecipazioni dei Soci sovventori sono nominative e trasferibili ex art. 4 comma 4° Legge 59/92. -----

Art.18) Il patrimonio Sociale è costituito: -----

a) dal Capitale Sociale formato da un numero illimitato di partecipazioni del valore di euro 500 (cinquecento) o suoi multipli ciascuna; -----

b) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di partecipazioni nominative detenute dai Soci sovventori; -----

c) dal Fondo di Riserva Indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio; -----

d) dal Fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati. -----

e) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente articolo 8, lettera c). -----

f) dal Fondo Mutualità. -----

Art.19) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio Sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione Sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con lo scopo mutualistico della Società. -----

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai Soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3, Legge 3 aprile 2001, n.142, e successive eventuali modifiche: -----

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime, -----

- mediante aumento gratuito del capitale Sociale sottoscritto; -----

- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'articolo 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

Il ristorno di cui sopra compete ai Soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di

trattamento. -----
L'Assemblea che approva il bilancio delibera, nei limiti di legge, sulla distribuzione degli utili al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai Soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra Socio e Cooperativa. -----
Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. Gli utili devono essere destinati: -----
a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento; -----
b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente; -----
c) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea che approva il bilancio. -----
d) ai Soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e comunque in conformità a quanto disposto da norme inderogabili di legge e dal presente Statuto. -----
È vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata de piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla Assemblea dei Soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'articolo 6, della legge 3 aprile 2001, n. 142. -----

TITOLO V°

ORGANI SOCIALI

Art. 20) Sono Organi della Società: -----
a) l'Assemblea dei Soci; -----
b) il Consiglio di Amministrazione; -----
c) il Presidente ; -----
d) il Collegio dei Sindaci, se nominato; -----
e) il Revisore, se nominato; -----
f) le assemblee speciali previste e regolamentate dall'articolo 2541 codice civile; -----
g) il Presidente Onorario. -----

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 21) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. -----
La loro convocazione deve effettuarsi presso la sede Sociale o altrove purché in Italia con avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive. La convocazione per la nomina degli amministratori dovrà contenere l'invito alla presentazione delle candidature nei termini del presente statuto. -----

Qualora l'Assemblea debba tenersi esclusivamente su piattaforma telematica o in genere in audio o video conferenza, non sarà previsto un luogo fisico di convocazione e di tale circostanza dovrà darsi atto nell'avviso. -----

Tale avviso dovrà essere affisso nei locali della sede della Cooperativa ed in ogni unità locale e pubblicato sulla G.U. almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, l'organo Amministrativo potrà altresì scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente con l'affissione presso la sede o la pubblicazione sulla G.U.):

a) lettera o telegramma inviati a tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci e agli Amministratori e ai sindaci effettivi e al revisore se nominati a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento; il destinatario si intende informato al momento del recapito presso l'indirizzo indicato nel libro Soci e non potrà opporre la mancata conoscenza della comunicazione stessa; -----

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; -----

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'Assemblea, confermare la ricezione dell'avviso; -----

d) l'intervento in assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione o in genere in audio o video conferenza e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quanto sopra previsto usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti i Soci, con diritto di voto, e siano presenti la maggioranza di tutti gli Amministratori e di tutti i sindaci effettivi, se nominati, qualora la legge non preveda che debbano essere presenti tutti gli Amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, per la validità della Assemblea non convocata. -----

Art. 22) L'Assemblea ordinaria: -----

1) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto; -----

2) procede alla nomina delle cariche Sociali; -----

3) determina il compenso per gli Amministratori ed il compenso per i sindaci e il revisore/collegio dei revisori se nominati; -----

4) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----

5) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; -----

6) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale; -----

7) approva gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa; -

8) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142; -----

9) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa; -----

10) autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto. -----

Il Regolamento Interno, che disciplinano i rapporti tra Società e Soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dalla Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per la Assemblea straordinaria. -----

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale; in tal caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al Bilancio. -----

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei Soci. L'Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio di ----- Amministrazione senza ritardo e comunque entro 30 giorni dalla richiesta avanzata. -----

L'Assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri di liquidatori, su fusioni o scissioni. -----

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice, ai Soci che ne facciano richiesta, nei giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli. -----

Art.23) L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. -----

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla liquidazione, sul cambiamento dell'oggetto Sociale, sulla trasformazione ove consentita dalla legge, sulla scissione o sulla fusione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quinti degli aventi diritto al voto. -----

Art.24) Le votazioni devono essere palesi oppure tramite mezzi di

telecomunicazione, strumenti di voto elettronico e o per corrispondenza. Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci cooperatori, volontari che risultino iscritti nel libro Soci da almeno 90 giorni o nel libro dei Soci sovventori da almeno 90 giorni, senza necessità di deposito del titolo rappresentativo della partecipazione. -----

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, i Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da conservarsi agli atti Sociali. Ciascun Socio non può avere più di quattro deleghe. -----

Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio appartenente alla medesima categoria. -----

Non possono essere delegati gli Amministratori e i sindaci della cooperativa salvo eventuali altri divieti di legge. -----

Al Socio sovventore non possono essere attribuiti più di 5 (cinque) voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato; il numero dei voti dovrà essere disciplinato nel Regolamento Interno; il numero complessivo dei voti deve essere tale da non superare 1/3 (un terzo) del totale dei voti complessivamente spettanti ai Soci cooperatori. -----

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Socio eletto/a dall'Assemblea stessa. -----

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori. -----

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. -----

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio. Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Art.25) -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) consiglieri, salvo quanto di seguito stabilito. -----

Tutti gli Amministratori devono essere Soci e non possono aver compiuto alla data candidatura 75 (settantacinque) anni di età. -----

Al fine di avere una gestione adeguata alla complessità delle attività svolte dalla Cooperativa, a comporre il Consiglio di Amministrazione dovranno essere nominati i soggetti che abbiano le seguenti qualificazioni soggettive (di seguito le "Categorie"):

1. almeno due amministratori dovranno -----
 - o essere stati iscritti a libro soci dall'anno 2002, anche con soluzione di continuità; -----
 - o aver contribuito anche con soluzione di continuità dall'anno 2019: -----
 - alla realizzazione o gestione della Residenza Villa Arcadia di Bareggio oppure -----
 - aver contribuito alla realizzazione o gestione della Residenza Villa Anna di Matera sempre gestita dalla cooperativa; -----
2. almeno un amministratore dovrà essere stato socio almeno dall'anno 2002 anche con soluzione di continuità; -----

3. tutti gli amministratori dovranno aver ricoperto la carica di amministratore per un termine di almeno tre anni in un ente che abbia gestito in tale periodo una residenza sanitaria. -----

L'assemblea voterà con appello nominale su singolo candidato per ciascuna Categoria e prevarrà chi ottiene il maggior numero di voti. Ci si potrà candidare per più Categorie. -----

Nel caso non si dovessero individuare candidature che soddisfino le qualificazioni indicate potrà essere nominato un organo amministrativo composto da un numero di quattro membri dei quali uno abbia la caratteristica della Categoria al punto 1, uno al punto 2 e due al punto 3 sopra indicate. -----

Qualora nuovamente non si dovessero individuare candidature che soddisfino tali requisiti soggettivi l'organo amministrativo sarà composto da tre membri, dei quali uno abbia la caratteristica della Categoria al punto 1 per la quale sarà sufficiente tuttavia l'iscrizione a libro soci dal 2019, uno al punto 2 e uno solo al punto 3 sopra indicati, precisando che fra più candidati che abbiano la caratteristica al punto 3 sarà ammessa la candidatura di quello con la maggiore esperienza di amministratore di enti gestori di residenze sanitarie. -----

Spetta esclusivamente all'organo amministrativo uscente verificare le qualificazioni dei candidati alla carica di Amministratore e ammettere le candidature che dovranno pervenire all'organo amministrativo almeno 8 (otto) giorni prima dalla data fissata per la nomina. -----

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi. -----

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli Amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli Amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; se vengono a mancare tutti gli Amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. -----

L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli Amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli Amministratori un trattamento di fine mandato. -----

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della Cooperativa. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato. -----

La convocazione viene fatta, presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia, dal Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun

membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 ore prima; la conferma di lettura della e-mail è considerata sottoscrizione di ricevuta. -----

Qualora il Consiglio debba tenersi esclusivamente su piattaforma telematica o in genere in audio o video conferenza, non sarà previsto un luogo fisico di convocazione e di tale circostanza dovrà darsi atto nell'avviso. -----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. -----

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati. -----

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere su piattaforma telematica o anche per audio o video conferenza alle condizioni sopra indicate per l'assemblea. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti con votazione palese. -----

A parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri Amministratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione. -----

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio di Amministrazione anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori e uditori. -----

Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive potrà essere considerato decaduto per giusta causa. -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, sia ordinaria che straordinaria. -----

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione: ---

a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci; -----

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -----

c) redigere i bilanci consuntivi; -----

d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra Società e Soci; -----

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere; -----

f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività Sociale e stipulare i relativi contratti; -----

g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussione ed ogni qualsiasi altra

garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; -----

h) autorizzare i rappresentanti della Società a conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni; -----

i) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; -----

l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci e sulla cessione di quote della Cooperativa; -----

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria; -----

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i Soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; -----

n) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, enti o Società; -----

o) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi. ---

----- IL PRESIDENTE -----

Art.26) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma Sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente in carica e, se ne è stato nominato più di uno, designato dal Consiglio di Amministrazione. -----

----- IL COLLEGIO SINDACALE -----

Art.27) Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua. -----

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della Assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera Assembleare approvata con decreto dal Tribunale. -----

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; se composto da revisori contabili iscritti nel Registro Istituito presso il Ministero della giustizia, gli può essere affidato anche il controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore contabile o di una Società di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi. -----

Le riunioni possono essere svolte anche in audiovideoconferenza, nei termini e alle condizioni stabilite per le riunioni del Consiglio di Amministrazione al precedente articolo 25 del presente statuto. -----

----- TITOLO VI° -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art.28) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci i quali provvederanno alla devoluzione del patrimonio in

ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa di Legge vigente ed in particolare dall'articolo 2514 codice civile come previsto dall'articolo 3, lettera d, del presente statuto. -----

----- **TITOLO VII°** -----

----- **DISPOSIZIONI GENERALI** -----

Art.29) Per tutto quanto regolato dall'atto costitutivo di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsabilità limitata, rette con i principi della mutualità agli effetti tributari. -----

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.) -----

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ART. 23 D.LGS 7 MARZO 2005 N. 82, RILASCIATA AD USO
REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO, ASSOLTA CON AUTORIZZAZIONE DEL 28
LUGLIO 2017 N. 108375/2017.
DAL MIO STUDIO, 14 maggio 2025
F.TO: EDOARDO RINALDI (L.T.)